



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitano

N.49 del 29/6/2015

Classifica: 004.03

Anno: 2015

(6227245)

<i>Oggetto</i>	ANNO 2015 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 172.
----------------	---

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Su proposta del Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto l'art. 1-bis della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 che istituisce l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e fissa la misura dell'imposta nel dodicicivirgolacinque per cento (12,5%) dei premi;

Visto l'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone: "Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, ..omissis...è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione";

Visto il D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 “Regolamento recante norme per l’attribuzione alle province e ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466;

Visto l’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che cita: “L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. **Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze.** Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione”;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 che disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

Vista la deliberazione di **Giunta Provinciale n. 201 del 10/11/2011** pubblicata nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22/11/2011 che fissava per il **2012** l’aliquota applicabile ai premi sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i veicoli a motore al dodici per cento **(12%)**;

Vista la deliberazione di **Giunta Provinciale n. 21 del 21/02/2012** pubblicata nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23/02/2012 che revocava la **delibera n. 201 del 10/11/2011** e diminuiva l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori all’undici per cento **(11%)**;

Vista la deliberazione di **Giunta Provinciale n. 168 del 11/12/2012** di conferma dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazione contro la responsabilità civile all’undici per cento **(11%)** per l’anno **2013**;

Vista la deliberazione di **Giunta Provinciale n. 7 del 17/01/2014** pubblicata nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28/01/2014 di riduzione dell’aliquota al **dieci virgola cinque** per cento dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile per l’anno **2014**;

Ricordato che l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 1996 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 16 marzo 2015 “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2015, n. 67 - emanato ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali dal 31 maggio al **30 luglio 2015**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;

Appurata la necessità della Città Metropolitana di Firenze di garantire in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per l'anno 2015;

Visti l'art. 1 comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) che definisce la riduzione di risorse 2015 e i criteri di riparto di cui **alla nota metodologica SOSE del 30 marzo 2015**;

Rilevato che il concorso della città metropolitana di Firenze al contenimento della spesa pubblica è stato determinato in **€ 21.830.174,05** e che la copertura di tale somma è stata considerata attuabile applicando le aliquote massime dei tributi (c.d. efficientamento dell'entrata);

Ritenuto, pertanto, opportuno incrementare per **l'anno 2015** l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore al sedici percento **(16%)**;

Rilevata la necessità di garantire, mediante la facoltà di agevolazione, la presenza e lo sviluppo sul territorio della città metropolitana di Firenze delle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducenti e delle società di leasing che costituiscono un settore importante e rilevante in termini di contribuzione di gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e dell'Imposta sulla Responsabilità Civile automobilistico;

Considerato, quindi, opportuno stabilire l'aliquota dell'imposta RC auto al 9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing al fine di evitare che l'attuale parco di autoveicoli iscritti all'ACI PRA di Firenze appartenente alle società di autonoleggio possa, a seguito di successivi rinnovi trasferirsi presso le province autonome di **Trento e Bolzano come avvenuto nel 2013** (o Brescia nel 2007) avendo le stesse stabilito l'aliquota dell'imposta RC auto al 9% e determinare un calo del gettito sia dell'imposta RC auto sia dell'IPT;

Considerato, inoltre, che le agevolazioni sull'imposta per le imprese operanti nei settori di cui ai punti precedenti favoriscono lo sviluppo economico e finanziario con buona ricaduta anche in termini occupazionali sia per le imprese che esercitano tali attività nel settore, sia per le imprese che si avvalgono del servizio stesso;

Appurato che già la **Città Metropolitana di Roma** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 17 dicembre 2014 pubblicata sul sito del MEF in data 30/12/2014 ha stabilito l'agevolazione dell'aliquota al 9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing;

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città metropolitana come ente autonomo costitutivo della repubblica;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione che definisce le funzioni fondamentali della Città metropolitana e l'attribuzione, altresì, delle funzioni fondamentali delle Province;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto "Disposizioni urgenti sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che definisce le città metropolitane come enti territoriali di area vasta con finalità istituzionali generali;

Visto l'art 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 che cita: "Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;

Vista la deliberazione della Conferenza metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1, che ha provveduto all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana;

Riconosciuto al Sindaco il compimento tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti in base all'art. 16 dello Statuto della Città metropolitana e rilevata, pertanto, la propria competenza in merito;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

1) di stabilire a decorrere dal termine previsto al punto 3, per quanto espresso in premessa, nella misura del **sedici percento (16%)** l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 per l'esercizio 2015, con incremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);

2) di stabilire a decorrere dal termine previsto al punto 3, per quanto espresso in premessa, nella misura **del nove percento (9%)** l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, **per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing**, quindi con decremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);

3) di dare atto che la decorrenza delle modifiche dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, ai sensi

dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà **dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;**

4) di incaricare la Direzione dei Servizi Finanziari della pubblicazione del presente atto secondo le modalità stabilite dal decreto MEF – Direttore Generale delle Finanze - del 3 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”